

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1058

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **STERPA**

Presentata il 17 luglio 1987

Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La realizzazione della riforma sanitaria evidenzia sempre più un concetto ripetuto da tempo: che cioè nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la decadenza degli enti ospedalieri e la mancata sostituzione di essi nella unità sanitaria locale, manca un livello tecnico-amministrativo di organizzazione e gestione ospedaliera.

Lasciando l'indirizzo politico-amministrativo della gestione della sanità alle unità sanitarie locali, ma concedendo alle singole regioni di legiferare, se lo ritengono opportuno, la sopravvivenza di enti autonomi ospedalieri, con un ristretto consiglio di gestione di nomina regionale con funzioni dichiaratamente tecnico-amministrative nell'ambito delle direttive politico-amministrative, dalla unità sanitaria locale si otterrebbero positivi risultati: si eviterebbe, soprattutto nelle grandi regioni, il rischio di un assorbimento nell'ospedale della unità sanitaria locale o, al contrario, il rischio di sfascio della struttura ospedaliera in una ge-

stione territoriale extra-ospedaliera; si eviterebbe la corsa, conseguente alle preoccupazioni sopra menzionate, e in evidente tentativo di eludere la legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla classificazione in Istituti di ricerca di molti ospedali; la regione attraverso i consigli di gestione, di sua nomina, degli enti ospedalieri avrebbe uno strumento di controllo della spesa che oggi non ha e che, per esempio in Lombardia, si illude di poter conseguire scaricando sui comuni eventuali splafonamenti di spesa.

Lo spirito e la norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non sarebbero sostanzialmente vulnerati. Si lascerebbe libertà decisionale alle singole regioni di scegliersi il regime migliore anche in relazione alle dimensioni delle stesse (è chiaro che le preoccupazioni da cui nasce questa nota si acquiscono nelle grandi regioni) in ogni caso rimanendo alle unità sanitarie locali il controllo politico-amministrativo della sanità del territorio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A parziale deroga di quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è facoltà di ogni regione di individuare con propria legge gli enti ospedalieri che mantengono la personalità giuridica e di prevederne il collegamento funzionale con l'Unità sanitaria locale ove sono ubicati.

ART. 2.

1. Con legge regionale di cui all'articolo 1 la regione attribuisce l'amministrazione degli enti ospedalieri non disciolti a consigli di gestione composti da cinque a sette membri, nominati dal consiglio regionale e con funzioni tecnico-amministrative nell'ambito delle direttive dell'Unità sanitaria locale. Il Consiglio di gestione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta.

ART. 3.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dagli enti ospedalieri non estinti è disciplinato dalle norme di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità e per la valutazione come titolo nei concorsi, il servizio reso presso gli stessi enti è equiparato al corrispondente servizio prestato presso le Unità sanitarie locali.

ART. 4.

1. Con la legge regionale di cui all'articolo 1 la regione:

a) stabilisce le norme in materia di controlli, contabilità e finanziamento de-

gli enti ospedalieri, in armonia con gli articoli 49, 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) designa propri organi per l'effettuazione delle verifiche previste dall'articolo 50, primo comma, n. 2 della citata legge n. 833 del 1978;

c) determina le procedure al fine di conseguire gli equilibri richiesti dal quarto comma dello stesso articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.